

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2023

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 volte a consentire la registrazione sul portale *web* del Registro unico degli intermediari delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi tramite strumenti di identificazione digitale.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 2 maggio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: nuovorui@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

I dati personali, forniti partecipando alla pubblica consultazione, saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione, saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 2 marzo 2023

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo di riferimento.

Il Codice dell'amministrazione digitale (emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – "CAD") ha introdotto nell'ordinamento italiano un corpo di disposizioni che presiede all'uso dell'informatica, come strumento privilegiato per gli scambi informativi e/o documentali nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, al fine di semplificare e razionalizzare i relativi processi organizzativi.

In particolare, è stato previsto il diritto all'uso delle soluzioni e degli strumenti digitali da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi *on-line* offerti, tra gli altri, dalle Autorità amministrative indipendenti, che sono, pertanto, chiamate a implementare le relative architetture tecnico gestionali. Ai fini dell'accesso, il CAD stabilisce che l'utente possa adoperare diversi strumenti, quali il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS).

In ragione di quanto precede, l'Istituto, che rientra nel novero delle Autorità richiamate dal CAD, ha valutato di modificare in maniera significativa le modalità di accesso e di gestione del Registro degli intermediari assicurativi (RUI), anche a titolo accessorio, e riassicurativi, operando un intervento di riforma delle disposizioni del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 riguardanti la presentazione delle istanze e delle comunicazioni. In particolare, queste ultime, in base alle disposizioni vigenti, vengono acquisite tramite modello elettronico sottoscritto dall'istante o dal suo legale rappresentante, se costituito in forma societaria, e inviate a mezzo posta elettronica certificata (articolo 9, comma 3 Reg. n. 40/2018). Con il nuovo portale del RUI, invece, gli operatori potranno presentare e gestire le istanze e le comunicazioni accedendovi direttamente.

Nel delineare il progetto di riforma del RUI, l'Istituto ha, altresì, inteso dare compiuta attuazione alle previsioni del Codice delle Assicurazioni (articolo 109, comma 1-ter CAP), secondo cui: *"Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento (...)"*, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva IDD¹.

Con il presente Provvedimento, sono disciplinati i seguenti aspetti:

- a)** l'accesso degli operatori al nuovo portale *web* del RUI;
- b)** il perimetro dei soggetti abilitati a operare direttamente sul portale, che, in linea di continuità con quanto sino ad ora consentito, sono identificati negli intermediari

¹ Direttiva (UE) 2016/97, art. 3, par.2: *"(...) Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online. Tale sistema deve essere facilmente accessibile e consentire che la registrazione sia integralmente effettuata direttamente online"*.

persone fisiche e nei legali rappresentanti delle società iscritte nel RUI; nei legali rappresentanti dell'impresa di assicurazione, ad esempio per l'espletamento delle comunicazioni che ineriscono ai produttori diretti (iscritti nella sezione C del RUI), nonché nei rappresentanti generali (art. 23 CAP) o responsabili delle sedi secondarie (artt. 116-ter e 116-quinquies CAP) dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di stabilimento;

- c) gli strumenti con cui i soggetti abilitati possono accedere, quali l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d'identità elettronica (CIE)², rimettendo all'utente la scelta;
- d) la procedura per l'esame delle istanze e delle comunicazioni prive della firma elettronica, prevedendone l'automatica elaborazione da parte del sistema qualora siano soddisfatti gli specifici controlli in esso implementati, ovvero, la disamina dell'IVASS con apposita istruttoria nei casi di mancato soddisfacimento dei citati controlli.

Con l'emanazione del Provvedimento, viene anche meno il regime transitorio previsto per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'articolo 102 del Reg. n. 40/2018, sono stati temporaneamente allocati nella sezione A del Registro, in quanto il portale prevede l'implementazione della relativa sezione F.

Le comunicazioni al RUI in capo, rispettivamente, alle imprese (ad es. per quanto concerne le iscrizioni dei produttori diretti) e agli intermediari principali, con riguardo, tra l'altro, all'iscrizione dei collaboratori annotati nella sezione E, continueranno a seguire il regime vigente.

L'avvio del nuovo portale *web* del RUI richiede una fase transitoria per l'acquisizione dei nominativi dei legali rappresentanti delle imprese e delle società già iscritte, necessari alla successiva gestione degli accessi tramite identità digitali. L'acquisizione concerne anche i dati relativi ai responsabili delle sedi secondarie dei distributori abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento. L'Istituto provvederà a indicare modalità e tempistica di acquisizione dei dati con una separata comunicazione.

Per le imprese e gli intermediari abilitati a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizio, le relative comunicazioni al Registro saranno acquisite tramite casella mail funzionale, indicata dall'Istituto con separate istruzioni applicative.

2. Le finalità del Provvedimento.

Il Provvedimento reca modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (di seguito Regolamento), limitatamente agli articoli 2, 9, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 41, 43, 100 ed all'introduzione dell'articolo 8-bis.

² Allo stato attuale, non risulta ancora implementato il c.d. nodo eIDAS. Si tratta del processo di autenticazione, previsto dal Regolamento (UE) n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che consente l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di identità digitali (eID) e la circolarità delle eID negli Stati membri dell'Unione Europea; conseguentemente, l'identità digitale di uno Stato membro potrà essere utilizzata per accedere ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione o di privati negli altri Stati membri della Unione Europea. L'Istituto monitora il processo di implementazione anche di questa ulteriore tipologia di eID, che potrà, ad esempio, essere utilizzata da un intermediario estero che intenda iscriversi al Registro sulla base di un titolo abilitativo valido in un altro Stato membro e che abbia trasferito la propria residenza in Italia.

Le modifiche mirano a ottimizzare la gestione del RUI, anche tenuto conto del numero elevato dei soggetti ivi iscritti, prevedendo il ricorso a strumenti di identificazione dell'operatore più evoluti rispetto alla *pec*, come richiesto dal CAD e in linea con quanto previsto dall'art. 109-*bis*, comma 1-*ter* del Codice delle Assicurazioni, come sopra indicato.

In tale contesto, l'Istituto intende adottare un nuovo applicativo del portale *web* del RUI che permetta agli operatori di effettuare le richieste di iscrizione, modifica e cancellazione sul portale stesso con accesso tramite l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d'identità elettronica (CIE), secondo le modalità che saranno indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito istituzionale. Alcune attività saranno direttamente completabili dai soggetti abilitati a operare sul sito - senza peraltro che sussista più l'obbligo di ricorrere alla firma elettronica del documento d'interesse - mentre altre richiederanno ulteriori controlli e validazioni da parte dell'Istituto.

A tale fine, il Provvedimento abroga le disposizioni del Regolamento che prescrivono l'obbligo di compilare su modello elettronico inviato a mezzo di posta elettronica certificata le istanze e le comunicazioni richieste, introducendo prescrizioni coerenti con la nuova architettura informatica del portale.

In particolare, è stabilito che gli intermediari persone fisiche italiani e comunitari, abilitati a operare in regime di stabilimento, accedono direttamente al portale RUI tramite SPID, CNS o CIE.

Per le società iscritte nel RUI, l'accesso avviene con le stesse modalità sopra richiamate (SPID, CNS o CIE) per il tramite del legale rappresentante o, nel caso di distributori comunitari abilitati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento, tramite il rappresentante della sede secondaria.

L'Istituto provvederà a rilasciare tramite separate istruzioni applicative le specifiche tecniche per effettuare l'accesso al portale *web* del RUI.

3. La struttura del Provvedimento.

Il Provvedimento si compone di **20 articoli**.

L'**articolo 1** aggiunge tre nuove definizioni nell'articolo 2 del Regolamento n. 40/2018, in raccordo con le modifiche previste nel corpo della regolamentazione stessa: "*carta d'identità elettronica*" o "*CIE*"; "*carta nazionale dei servizi*" o "*CNS*" e "*SPID*".

L'**articolo 2** prevede l'inserimento dell'articolo 8-*bis*, che regola l'accesso al portale *web* del Registro tramite SPID, CIE, CNS e rinvia la puntuale definizione delle specifiche tecniche a successive istruzioni applicative, che verranno pubblicate sul sito istituzionale.

L'**articolo 3** modifica il testo dell'articolo 9 del Regolamento n. 40/2018 e prevede la presentazione delle istanze e delle comunicazioni direttamente tramite il portale *web* del Registro; sono conseguentemente abrogati i commi 2 e 3 che recano l'obbligo di inviarle tramite posta elettronica certificata. Inoltre, sono inserite le lettere e-*bis*) e f-*bis*), per disciplinare rispettivamente: (i) la comunicazione del nominativo del responsabile della distribuzione, di cui all'articolo 41, comma 1; (ii) il coordinamento con quanto previsto dall'articolo 78 sull'obbligo di comunicazione del dominio *internet* utilizzato per la promozione e il collocamento tramite il *web* dei contratti di assicurazione.

L'articolo novellato specifica, da ultimo, che le eventuali comunicazioni dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi sono inviate con le modalità indicate nelle istruzioni applicative che saranno pubblicate sul sito istituzionale.

Ulteriori interventi sono stati attuati sulle disposizioni regolamentari che riguardano l'iscrizione e la cancellazione dal RUI degli intermediari, per adeguarne il contenuto rispetto alle nuove modalità di accesso al portale *web*. In particolare: l'**articolo 4** modifica l'articolo 12 del Regolamento, relativo all'iscrizione delle persone fisiche alle sezioni A o B del Registro; l'**articolo 5** modifica l'articolo 16 del Regolamento, per quanto riguarda l'iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro; l'**articolo 6** modifica l'articolo 18 del Regolamento, in materia di iscrizione nella sezione C; l'**articolo 21** modifica l'articolo 7 del Regolamento, relativo all'iscrizione nella sezione D del Registro; l'**articolo 8** modifica l'articolo 25 del Regolamento, in materia di iscrizione nella sezione E del Registro; l'**articolo 9** modifica l'articolo 28 del Regolamento, concernente l'iscrizione nella sezione F del Registro.

L'**articolo 10** interviene sui procedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUI, modificando l'articolo 29 del Regolamento per quanto concerne le modalità di comunicazione dell'esito dell'istruttoria compiuta da IVASS che potrà essere visualizzata direttamente sul portale.

L'**articolo 11** modifica l'articolo 30 del Regolamento in materia di cancellazione dal Registro per allineamento alle nuove modalità di accesso e gestione del portale *web*.

Gli **articoli da 12 a 15** e l'**articolo 17** recano interventi di coordinamento su altre disposizioni del Regolamento n. 40/2018 e in particolare su: l'articolo 33 in materia di rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti in E (**articolo 12**); l'articolo 34, relativamente al passaggio ad altra sezione del Registro (**articolo 13**); l'articolo 36, che concerne l'estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri (**articolo 14**); l'articolo 41, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività distributiva da parte dell'impresa (**articolo 15**); l'articolo 100, che contiene disposizioni transitorie applicabili ad agenti e mediatori di assicurazione (**articolo 17**).

L'**articolo 16** integra l'articolo 43 del Regolamento inserendo: (i) i riferimenti alla procedura di accesso al portale del Registro, per come disciplinata dagli articoli 8-*bis* e 9; (ii) le lettere *c-bis* e *c-ter* che introducono l'obbligo di comunicare all'Istituto la nomina e/o la cessazione del legale rappresentante dell'impresa e della società iscritta nel Registro nonché del responsabile della sede secondaria del distributore abilitato a operare in Italia in regime di stabilimento, al fine di consentire un'ordinata gestione degli accessi sul relativo portale *web*.

L'**articolo 18** reca disposizioni transitorie per effettuare la procedura di accredito sul nuovo sistema operativo da parte dei legali rappresentanti ovvero dei responsabili delle sedi secondarie delle società già operanti secondo le istruzioni applicative indicate con separata pubblicazione sul sito istituzionale.

L'**articolo 19** dispone l'abrogazione degli Allegati nn. 1 e 2, contenenti istruzioni alle imprese per la trasmissione di alcune informazioni a IVASS, non più coerenti con l'operatività tramite il nuovo portale.

L'articolo 20 reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del presente Provvedimento.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(c.d. AIR)

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 e 7 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto è stata effettuata l'analisi in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

Tenuto conto che il Provvedimento introduce l'obbligo per i distributori che operano in forma societaria di comunicare, attraverso le modalità consentite dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD), all'Istituto la nomina e la cessazione del legale rappresentante, nonché dei rappresentanti generali (art. 23 CAP) o dei responsabili (artt. 116-ter e 116-quinquies CAP) delle sedi secondarie se operano in regime di stabilimento, a seconda del regime di attività, l'analisi ha riguardato la definizione dei termini entro cui l'informativa deve essere resa.

1. Scenario di riferimento.

Il Codice dell'amministrazione digitale (emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD) ha introdotto nell'ordinamento italiano un corpo di disposizioni che presiede all'uso dell'informatica, quale veicolo per gli scambi informativi e/o documentali nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, al fine di semplificare e razionalizzare i relativi processi organizzativi.

In particolare, è stato previsto il diritto all'uso delle soluzioni e degli strumenti digitali da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi *on-line* offerti, tra gli altri, dalle Autorità amministrative indipendenti, che sono pertanto chiamate a implementare le relative architetture tecnico gestionali.

Ai fini dell'accesso, il CAD stabilisce che l'utente possa adoperare diversi strumenti, quali il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS).

In ragione di quanto precede, l'Istituto, che rientra nel novero delle Autorità richiamate dal CAD, ha valutato di modificare in maniera significativa le modalità di accesso e di gestione del Registro degli intermediari assicurativi (RUI), anche a titolo accessorio, e riassicurativi, operando un intervento di riforma delle disposizioni sino ad ora contenute nel Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 (di seguito Regolamento) e riguardanti la presentazione di istanze/comunicazione al Registro; in base alle disposizioni vigenti, queste ultime vengono acquisite tramite modello elettronico sottoscritto dall'istante o dal suo legale rappresentante,

se costituito in forma societaria, ed inviate a mezzo posta elettronica certificata (articolo 9, comma 3 Regolamento).

Il comma 1-ter dell'articolo 109 CAP prevede, inoltre, che gli intermediari effettuano direttamente ed *online* le operazioni di registrazione nel RUI e recepisce nell'ordinamento l'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva IDD, in base al quale: "(...) *Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online. Tale sistema deve essere facilmente accessibile e consentire che la registrazione sia integralmente effettuata direttamente online*".

Per consentire la concreta applicazione delle citate disposizioni, è stata valutata l'opportunità di aggiornare il vigente Regolamento nelle parti in cui è previsto che le istanze e le altre comunicazioni siano redatte su modello elettronico disponibile sul sito istituzionale e inviate a mezzo di posta elettronica certificata.

Il nuovo applicativo, a differenza del precedente, permette, infatti, che tutte le attività di inserimento e modifica dei dati vengano effettuate dai soggetti abilitati, attraverso il portale *web* RUI, con accesso tramite l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) e la carta d'identità elettronica (CIE)³. Di conseguenza, il richiedente invierà l'istanza/comunicazione di interesse, priva della firma elettronica, che sarà elaborata in automatico dal sistema, in caso di controlli superati. Qualora, invece, i controlli non dovessero dare esito positivo, la disamina verrà espletata da IVASS con apposita istruttoria.

In particolare, viene stabilito che gli stessi intermediari persone fisiche italiani e comunitari, abilitati a operare in regime di stabilimento, accedono al portale RUI tramite SPID, CNS o CIE.

Per le imprese e le società iscritte nel Registro, in linea di continuità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 sino ad ora in vigore, l'accesso viene effettuato dal legale rappresentante con modalità analoghe a quelle sopra citate (SPID, CNS, CIE); nel caso di distributori, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento, viene designato il responsabile della sede secondaria, coerentemente con l'impostazione del Codice delle assicurazioni.

Nel dettaglio, le modalità di accesso verranno illustrate in separate istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale.

Per quanto concerne le imprese e gli intermediari abilitati a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizio, si è valutato di far continuare a transitare le relative comunicazioni al Registro tramite casella funzionale, tenuto conto che tali soggetti non sono tenuti a dotarsi di identità digitale ai sensi del CAD e della natura residuale delle comunicazioni da essi fornite.

In particolare, sugli intermediari comunitari in libera prestazione di servizi insiste soltanto l'obbligo di comunicare l'eventuale dominio utilizzato per la promozione e il collocamento a distanza dei contratti di assicurazione.

³ Allo stato attuale, non è operativo il c.d. nodo eIDAS. Si tratta del processo di autenticazione, previsto dal Regolamento (UE) n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che consente l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di identità digitali (eID) e la circolarità delle eID negli Stati membri dell'Unione Europea; conseguentemente, l'identità digitale di uno Stato membro potrà essere utilizzata per accedere ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione o di privati negli altri Stati membri della Unione Europea. L'Istituto monitora il processo di implementazione anche di questa ulteriore tipologia di eID, che potrà, ad esempio, essere utilizzata da un intermediario estero che intenda iscriversi al Registro sulla base di un titolo abilitativo valido in un altro Stato membro e che abbia trasferito la propria residenza in Italia.

L'Istituto provvederà a indicare la casella funzionale a cui inviare le relative comunicazioni con separate istruzioni applicative.

2. Potenziali destinatari.

Il Provvedimento si applica agli intermediari iscritti nel Registro e ai distributori italiani e comunitari⁴, che accederanno al portale web tramite SPID, CNS, CIE. Per i distributori in libera prestazione di servizi, atteso il peculiare regime che ne connota l'attività, le comunicazioni verranno acquisite tramite casella funzionale.

3. Obiettivi.

Al fine di assicurare il coordinamento con quanto previsto dalla Direttiva IDD con riguardo alla registrazione diretta e *on-line* degli intermediari e tenuto conto delle iniziative assunte dal legislatore primario, in particolare con l'adozione del Codice dell'Amministrazione digitale, per favorire la digitalizzazione dei servizi e la diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, l'Istituto intende modificare l'applicativo che gestisce il Registro unico degli intermediari, prevedendo che tutte le attività di inserimento e aggiornamento dei dati da acquisire vengano effettuate direttamente dagli operatori su un portale dedicato.

A tal fine, viene garantito l'accesso diretto al portale *web* RUI tramite SPID, CNS, CIE.

Il Provvedimento prevede pertanto la modifica di tutte le disposizioni che recano l'obbligo di comunicare le informazioni all'Istituto tramite *pdf* intelligente e invio con ausilio di *pec*, perseguendo gli obiettivi di:

- a) dare la possibilità ai soggetti abilitati di accedere direttamente e in maniera proattiva;
- b) modernizzare l'applicativo che gestisce il Registro;
- c) ampliare la capacità del sistema di gestire e mantenere le informazioni acquisite;
- d) favorire l'interazione fra gli utenti e l'Autorità attraverso la disponibilità di una serie di dati nelle aree pertinenti;
- e) semplificare le procedure di invio massivo dei dati.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso un'architettura gestionale che consente a ogni intermediario iscritto nelle Sezioni A, B, D ed F di accedere a una propria area riservata, in un'ottica di semplificazione delle procedure amministrative che non prevedono più l'acquisizione della firma elettronica dell'istante ai fini della loro validazione.

Parimenti i distributori comunitari abilitati a operare in Italia in stabilimento potranno accedere alle informazioni relative, tra l'altro, ai mandati conferiti ovvero alla rete di collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI.

4. Elaborazione delle opzioni ritenute percorribili.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, che prevede l'accesso tramite identità digitale ai servizi *on-line* erogati dalle Autorità indipendenti (art. 2, comma 2, CAD) e, specificamente, l'accessibilità diretta al Registro degli intermediari (art. 109, comma 1-*ter*,

⁴ Al riguardo, si rammenta che gli artt. 41, comma 1 e 43, commi da 4 a 8, che recano gli obblighi di comunicazione menzionati nel testo, sono ricompresi nelle norme di interesse generale, pubblicate sul sito istituzionale.

CAP), il presente Provvedimento indica le modalità di gestione del portale *web* del Registro, individuando il perimetro dei soggetti legittimati ad operarvi in qualità di utente, che propone l'istanza e/o la comunicazione, ovvero del legale rappresentante dell'impresa e della società iscritta nel Registro stesso, in linea di continuità con quanto già previsto dall'articolo 9, comma 3, sino ad ora vigente.

Al fine di limitare i costi addizionali di implementazione delle nuove disposizioni per i destinatari, è stata prevista l'accessibilità sul portale tramite tutte gli strumenti di identificazione digitale attualmente previsti dal legislatore primario, quali lo SPID, la CIE e la CNS.

Limitatamente ai distributori che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, tenuto conto della esiguità delle comunicazioni richieste (ad esempio, comunicazione dei domini eventualmente utilizzati per la promozione e il collocamento a distanza di contratti di assicurazione), si è ritenuto di acquisire l'informativa tramite casella mail funzionale.

Fermo quanto precede, al fine di consentire un'ordinata gestione del Registro, è stato introdotto l'obbligo di comunicare all'IVASS (articolo 16, che modifica l'articolo 43 del Regolamento) le nomine e le cessazioni relative alle cariche di legale rappresentante dell'impresa e delle società iscritte nel Registro, nonché dei responsabili delle sedi secondarie dei distributori che operano in Italia in regime di stabilimento. Alla luce del mutato sistema di gestione del Registro, anche tali nuove comunicazioni transiteranno sul relativo portale *web*.

Nell'ambito del processo di AIR, è stata svolta un'analisi circa i termini da assegnare per l'invio di tali comunicazioni, sulla base delle opzioni di seguito indicate.

a) Termini per la comunicazione della nomina e della cessazione dalla carica di legale rappresentante e di responsabile della sede secondaria:

- non prevedere la comunicazione della nomina/cessazione (opzione zero);
- prevedere la comunicazione della nomina/cessazione tempestiva e comunque non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui se ne ha notizia (opzione 1);
- prevedere la comunicazione della nomina/cessazione entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento (opzione 2).

4.1. Analisi di impatto e relative scelte opzionali.

a) Termini per la comunicazione della nomina e della cessazione dalla carica di legale rappresentante ovvero rappresentante generale e responsabile della sede secondaria

Tavola 1

| <i>Opzioni</i> | <i>Principali vantaggi</i> | <i>Principali svantaggi</i> |
|--|---|---|
| 1) non prevedere la comunicazione della nomina/cessazione (opzione zero) | - assenza di oneri aggiuntivi per gli operatori | - possibili inefficienze nella gestione del portale <i>web</i> del Registro attesa la difficoltà di associare il nominativo del |

| | | |
|--|--|--|
| | | legale rappresentante/responsabile della sede secondaria a quello della società di appartenenza |
| 2) prevedere la comunicazione della nomina/cessazione tempestiva e comunque non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui se ne ha notizia (opzione 1) | <ul style="list-style-type: none"> - efficiente gestione degli accessi sul portale <i>web</i> del Registro, per il tramite della preventiva identificazione dei soggetti legittimati - aggiornamento dei dati relativi all'individuazione dei soggetti legittimati all'accesso ed all'operatività nel Registro - coordinamento dei termini assegnati con quelli previsti per la nomina/cessazione delle cariche di responsabile dell'attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale ai sensi dell'articolo 43, comma 3, lettera c) del Regolamento n. 40/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - moderati costi di adeguamento in capo agli operatori, considerato anche che già insiste sugli operatori un obbligo analogo per la comunicazione dei nominativi dei responsabili della distribuzione e dei legali rappresentanti delle società di brokeraggio |
| 3) prevedere la comunicazione della nomina/cessazione tempestivamente e comunque entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento (opzione 2) | <ul style="list-style-type: none"> - tempestività della comunicazione relativa alla nomina/cessazione dall'incarico con contenimento dei possibili disallineamenti lato gestione accessi al Registro | <ul style="list-style-type: none"> - significative ricadute organizzative sugli operatori, attesa la brevità del termine assegnato - mancanza di coordinamento con le analoghe comunicazioni richieste in capo agli operatori e relative alla nomina/cessazione dei responsabili della distribuzione, nonché del legale rappresentante delle |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>società iscritte nella Sezione B del Registro</p> <p>- il termine di 5 giorni sarebbe invece allineato alle comunicazioni dovute in casi eccezionali (quali la perdita dei requisiti per l'iscrizione) che non sono assimilabili alla fattispecie in esame.</p> |
|--|--|--|

Si preferisce l'**opzione n. 1, riportata nella casella di testo n. 2**, in base alla quale la comunicazione della nomina/cessazione dell'incarico deve essere resa tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ritenendosi che in tal modo si raggiunga un significativo miglioramento dei processi di gestione del Registro, senza gravare gli operatori con oneri troppo stringenti e, per tale ragione, sproporzionati rispetto al conseguimento dell'obiettivo.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS N. ... DEL ...

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni Generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTI gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e

imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/20;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 2 (Inserimento dell'articolo 8-*bis* nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 4 (Modifiche all'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 5 (Modifiche all'articolo 16 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 6 (Modifiche all'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 7 (Modifiche all'articolo 21 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 8 (Modifiche all'articolo 25 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 9 (Modifiche all'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art.10 (Modifiche all'articolo 29 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 11 (Modifiche all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 12 (Modifiche all'articolo 33 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 13 (Modifiche all'articolo 34 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 14 (Modifiche all'articolo 36 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 15 (Modifiche all'articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 16 (Modifiche all'articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

Art. 17 (Modifiche all'articolo 100 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

Art. 18 (Disposizioni transitorie)

Art. 19 (Abrogazioni)

Art. 20 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 2 (*Definizioni*), comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

“g-bis) “carta d'identità elettronica” o “CIE”: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale;

“g-ter) “carta nazionale dei servizi” o “CNS”: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni disciplinata dal Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale;”.

2. All'articolo 2 (*Definizioni*), comma 1, dopo la lettera ss-bis) è aggiunta la seguente:

“ss-ter) “SPID”: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale.”

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 8-bis)

1. Dopo l'articolo 8 (*Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata*), è inserito il seguente articolo:

“Art. 8-bis (Accesso al portale web del RUI)

“1. L'accesso al portale web del Registro è effettuato tramite SPID, CIE o CNS:

a) direttamente dagli intermediari persone fisiche iscritti nelle Sezioni A, B e F del Registro;

b) dal legale rappresentante dell'impresa e delle società iscritte nelle sezioni A, B, D e F del Registro;

c) dal rappresentante generale o dal responsabile della sede secondaria dei distributori che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.

2. Le modalità tecniche di accesso al portale sono indicate nelle istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 (*Adempimenti per la gestione del Registro*) è modificato come segue:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono inviate all’IVASS tramite il portale web del Registro.”;

b) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

“e-bis) le comunicazioni relative al nominativo del responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui all’articolo 41, comma 1;”;

c) dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

“f-bis) le comunicazioni relative al dominio e al sotto-dominio del sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione di cui all’articolo 78 da parte delle imprese e degli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso e abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Sono inviate all’IVASS con le stesse modalità tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro.

Le comunicazioni dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi sono trasmesse con le modalità indicate nelle istruzioni tecniche pubblicate dall’IVASS sul sito istituzionale.”.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 (*Adempimenti per la gestione del Registro*) sono abrogati.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 (*Domanda di iscrizione*), le parole *“all’articolo 9, comma 3”* sono sostituite con le seguenti *“agli articoli 8-bis e 9.”*

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 16 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 (*Domanda di iscrizione*), le parole *“all’articolo 9, comma 3”* sono sostituite con le seguenti *“agli articoli 8-bis e 9.”*

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. L'articolo 18 (*Modalità per l'iscrizione*) è modificato come segue:

- a) al comma 1, le parole “*all'articolo 9, comma 3*” sono sostituite con le seguenti “*agli articoli 8-bis e 9.*”;
- b) il comma 3 è abrogato.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 21 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 (*Domanda di iscrizione*), le parole “*all'articolo 9, comma 3*” sono sostituite con le seguenti “*agli articoli 8-bis e 9.*”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 25 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 (*Modalità per l'iscrizione*), le parole “*all'articolo 9, comma 3*” sono sostituite con le seguenti “*agli articoli 8-bis e 9.*”.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 (*Modalità per l'iscrizione*), le parole “*all'articolo 9, comma 3*” sono sostituite con le seguenti “*agli articoli 8-bis e 9.*”.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 (*Iscrizione nel Registro*), le parole “*per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata*” sono sostituite con le seguenti “*per mezzo di un messaggio visualizzabile sul portale web del RUI.*”.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 3 dell'articolo 30 (*Cancellazione dal Registro*), le parole “*all'articolo 9, comma 3*” sono sostituite con le seguenti “*agli articoli 8-bis e 9.*”.

2. Il comma 4 dell'articolo 30 (*Cancellazione dal Registro*) è modificato come segue:

a) dopo le parole “4. L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari” sono aggiunte le seguenti “tramite posta elettronica certificata.”;

b) dopo le parole “In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono,” sono aggiunte le seguenti “tramite messaggio visualizzabile sul portale web del RUI,”.

Articolo 12

(Modifiche all’articolo 33 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 33 (*Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E*), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 33 (*Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E*), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.

Articolo 13

(Modifiche all’articolo 34 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 34 (*Passaggio ad altra sezione del Registro*), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 34 (*Passaggio ad altra sezione del Registro*), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.

Articolo 14

(Modifiche all’articolo 36 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 3 dell’articolo 36 (*Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri*), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.

Articolo 15

(Modifiche all’articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 41 (*Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa*), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*), le parole “e per mezzo di posta elettronica certificata” sono sostituite con le seguenti “con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9”.
2. Al comma 2 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*), le parole “all'articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*), sono inserite le seguenti modifiche:
 - a) le parole “all'articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9”;
 - b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale delle imprese e delle società iscritte nelle Sezioni A, D e F del Registro;

c-ter le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative all'incarico di rappresentante generale o responsabile della sede secondaria dei distributori abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento”.
4. Il comma 5 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*) è abrogato.
5. Al comma 7 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*):
 - a) le parole “dalla data dell'interruzione con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “dalla data dell'interruzione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.”;
 - b) le parole “in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3” sono sostituite dalle seguenti “in forma cartacea ovvero a mezzo posta elettronica certificata”.
6. Il comma 8 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*) è abrogato.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 100 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 100 (*Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione*), le parole “dall'articolo 9, comma 3” sono sostituite dalle seguenti “dagli articoli 8-bis e 9”.

Articolo 18

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini del primo accesso e della gestione delle comunicazioni al Registro, il legale rappresentante dell'impresa e delle società già iscritte nelle Sezioni A, B, D e F del Registro ovvero il rappresentante generale o il responsabile della sede secondaria dei distributori abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento effettivano la procedura di accreditamento sul portale *web*, secondo le modalità ed a partire dalla data indicate nelle istruzioni tecniche pubblicate dall'IVASS sul sito istituzionale.

Articolo 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli allegati nn. 1 e 2 al Regolamento IVASS n. 40/2018.

Articolo 20

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.